

DISCIPLINARE DI INCARICO

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico ha per oggetto lo svolgimento del Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore dell' Ospedale Oncologico Regionale di Rionero in Vulture, ai sensi dell'art. 1 della Legge 28.11.1984, n° 792.

ART. 2 – PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO

Questa Amministrazione ha provveduto a rinnovare il proprio programma assicurativo per tre anni a decorrere da 01.01.2006, con l'assistenza di altra società di brokeraggio e tale assistenza e consulenza terminerà al 31.12.2006. Pertanto, tutte le attività relative a detto portafoglio diventeranno di esclusiva competenza del nuovo Broker incaricando solo a far data dal 01.01.2007, per quanto concerne tutte le obbligazioni contrattuali, compreso il diritto di incassare le provvigioni sui premi imponibili nella misura determinata del 10%.

Il Broker incaricando, si impegna a fornire all'Ente supporto in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni e servizi, indicate in via principale e non esaustiva:

- a) Analisi dei rischi, delle necessità assicurative e delle problematiche ad essi collegate che l'Ente riterrà di sottoporre;
- b) Valutazione delle coperture esistenti, delle modifiche possibili ed elaborazione, se del caso, in base alle normative specifiche, di soluzioni tali da soddisfare le esigenze dell'Azienda;
- c) Assistenza per la ricerca sul mercato assicurativo, secondo le modalità concordate, per la verifica economica della fattibilità delle soluzioni elaborate;
- d) Assistenza, Consulenza e Predisposizione degli atti propedeutici per l'espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all'affidamento del servizio assicurativo che saranno approvati dall'Azienda, nonché l'assistenza e la consulenza per la valutazione delle offerte pervenute, nell'ambito di quanto precisato sopra e con esplicita esclusione delle attività di progettazione relative al rinnovo del programma assicurativo dal 31.12.2008 in poi, che sarà di esclusiva competenza di un nuovo soggetto da individuarsi nel corso dell'anno 2008;
- e) Assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle polizze (con segnalazione preventiva delle scadenze e dei premi dovuti). Per quanto concerne le polizze in essere con scadenza al 31.12.2008, le attività di cui al presente punto devono intendersi operanti dal 01.01.2007;
- f) Assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte degli Assicuratori. Per quanto concerne le polizze in essere con scadenza al 31.12.2008, le attività di cui al presente punto devono intendersi operanti dal 01.01.2007;
- g) L'aggiornamento in ordine alle problematiche sulle garanzie da richiedere ai fornitori di beni e servizi ed agli appaltatori di lavori pubblici per conto dell'azienda;
- h) La formazione e l'aggiornamento del personale aziendale secondo i diversi livelli di interesse sulle problematiche assicurative dell'Azienda;
- i) Favorire il passaggio delle consegne al nuovo Broker al termine del presente incarico, rendendo i dati e le informazioni utili alla predisposizione della futura gara per il rinnovo del portafoglio assicurativo.

Il Broker non assume alcun obbligo di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Azienda, ne potrà impegnare in alcun modo l'Azienda stessa, se non preventivamente autorizzato.

ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO

Il contratto avrà durata triennale a partire dal 01.01.2006.

Alla scadenza e previa verifica dei risultati, il contratto potrà essere prorogato per eguale durata con l'assenso esplicito delle parti, sempre che ricorrano le condizioni di legge.

L'Azienda si riserva comunque la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico qualora si accertasse il ripetersi di inadempienza o la mancata rispondenza delle prestazioni agli impegni assunti da parte del Broker.

ART. 4 – COMPENSI DEL BROKER

Tutte le prestazioni fornite dal Broker sono a titolo non oneroso per l'Azienda, in quanto l'opera del broker viene remunerata, secondo la consuetudine di mercato, per il tramite delle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulati nuovi contratti, secondo le aliquote indicate in offerta di gara. Per quanto concerne i contratti in essere, la remunerazione del broker, a partire dal 01.01.2007 sarà pari al 10%.

ART. 5 - GARANZIE

a) Il Broker tenendo conto della natura dell'incarico e con specifico riferimento alla Legge 792/84, conferma di aver in corso polizza di assicurazione per la R.C. Professionale per errori, negligenze ed omissioni commesse nell'ambito dello svolgimento del proprio mandato conferitole dalla Azienda;

b) Il Broker contribuisce inoltre all'apposito Fondo di Garanzia, costituito per Legge presso il Ministero dell'industria, Direzione Generale Assicurazioni Private;

ART. 6 – OBBLIGHI ED ONERI, SUBAPPALTO

L'aggiudicatario svolgerà l'incarico nell'interesse dell'Azienda, osservando tutte le indicazioni e richieste che l'Azienda stessa fornirà.

L'Azienda è libera di accettare in tutto o in parte le proposte.

L'Aggiudicatario non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto dell'Azienda.

In caso di aggiudicazione ad una A.T.I. è fatto divieto di sostituzione della Capogruppo in corso di contratto. Inoltre la Capogruppo dovrà individuare un unico referente diretto per l'esecuzione dell'Incarico, senza oneri organizzativi od aggravanti di coordinamento in capo all'Azienda.

L'aggiudicatario dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio, ed assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all'Azienda.

Sono a carico del Broker Aggiudicatario:

- Tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'Incarico;
- I rischi connessi all'esecuzione dell'incarico,

E' fatto espresso divieto di subappalto e di cessione di contratto.

ART. 7 PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi dovuti all'Assicuratore per qualsiasi motivo relativo al programma assicurativo verrà effettuato dall'Azienda al Broker. Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'Azienda.

Il Broker provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

ART. 8 PUBBLICITA'

L'Ente si impegna a rendere noto agli assicuratori l'esistenza del rapporto di Brokeraggio e consulenza in oggetto, ed a darne notizia comunque alle Parti, in particolare in occasione di bandi di gara, licitazioni, appalti e trattative private.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Su accordo delle parti, la soluzione di eventuali controversie sorte tra l'Azienda e il Broker circa l'esecuzione o l'interpretazione del presente disciplinare o della futura convenzione, qualora non siano compatibili in via amministrativa, è affidata al giudizio di tre arbitri, dei quali due scelti rispettivamente da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale scelto d'accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, Presidente del Tribunale di Melfi. Qualora non si addivenisse all'arbitrato, è competente il foro di Melfi.

ART. 8 – RINVIO

Per quanto non previsto nel presente disciplinare di incarico, bando e disciplinare di gara, si fa riferimento al D. Lgs. 157/1995 integrato dal D. Lgs. 65/2000, alle norme del Codice Civile in materia di contratti, ed alle norme vigenti in materia.

Lì,

L'OSPEDALE ONCOLOGICO REGIONALE

IL BROKER